

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____
in Montepaone

TRA

il _____, nato a _____ il _____ -
Responsabile dell'Area _____ del Comune di Montepaone – P. IVA
00297260796 , il quale dichiara di intervenire ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune
che rappresenta.

E

l'Avv. Felice Siciliano nato a Gasperina (CZ) il 01.03.1959 con studio in Montepaone
Lido (CZ) Via E. Fermi n. 10 (C.F.: SCL FLC 59C01 D932K – P.IVA 01671370797);
Premesso che:

- il Comune di Montepaone ha sottoposto ad occupazione d'urgenza i terreni di proprietà della Ditta Catuogno Francesco, siti nel Comune di Montepaone, frazione lido, della superficie di mq. 7.050 e mq. 3.400 per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale convenzionata;
- l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro con i decreti n. 168 del 16/09/1985, e n. 144 del 19/06/1985 ha autorizzato il Comune di Montepaone ad occupare temporaneamente e in via d'urgenza gli immobili di proprietà del Dott. Francesco Catuogno per la realizzazione degli interventi di edilizia sopra indicati;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 166 del 30/9/1998 si è deciso di resistere in giudizio avverso l'atto di citazione davanti al Tribunale Civile di Catanzaro per la condanna al risarcimento del danno per "accessione invertita", conferendo l'incarico di difensore dell'Ente all'Avv. Felice Siciliano del Foro di Catanzaro ;
- il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile con sentenza n. 1694/2008 del 04/12/2008, depositata in cancelleria in data 17/12/2008 ha condannato l'Amministrazione Comunale di Montepaone, al pagamento in favore del Dott.

Francesco Catuogno, della somma di € 278.163,00 a titolo di indennità da occupazione, oltre interesse dall'1/06/2007 e fino all'effettivo soddisfo; ha condannato altresì il Comune alla rifusione, in favore del Dott. Francesco Catuogno, della somma di € 69.255,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi nella misura legale, oltre al pagamento in favore del Dott. Catuogno di € 6.000,00 per le spese di giudizio, e le spese del C.T.U.;

- l'Amministrazione Comunale ha inteso appellare la citata sentenza con atto giuntale n. 143 del 14/12/2009 confermando l'incarico Legale all'Avv. Siciliano;
- l'Avv. Siciliano con atto di appello del 27.01.2010, notificato in data 29.01.2010, ha impugnato la sentenza n. 1694/2008 del Tribunale di Catanzaro convenendo innanzi la Corte di Appello di Catanzaro la Sig.ra Virelli Teresa in qualità di erede universale del Dott. Francesco Catuogno nel frattempo deceduto, chiedendo la riforma della sentenza e formulando istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.;
- all'udienza del 22.09.2010 la Corte di Appello di Catanzaro, si é riservata sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
- con ordinanza del 6.10.2010 la Corte di Appello a scioglimento della riserva, ha accolto l'istanza di sospensione, formulata dall'Avv. Siciliano nell'interesse del Comune di Montepaone e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.03.2014;
- la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 15.04.2015, depositata in data 6.05.2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato la statuizione di condanna del Comune di Montepaone in favore della Sig.ra Virelli al pagamento della somma di € 278,163,00 a titolo di occupazione, confermando il pagamento della somma di € 69.255,00 a titolo di risarcimento del danno, compensando per metà le spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio;

Vista la nota del 12/1/2015 acclarata al Protocollo Generale dell'Ente in data 13/1/2015 n. 131/E, con la quale l'Avv. Siciliano, comunica la parcella delle proprie spettanze dell'attività svolte per la prima e seconda parte del giudizio, vistata regolarmente dal competente Ordine degli Avvocati di Catanzaro ,che ammonta ad € 41.541,51, al lordo delle trattenute per legge;

Vista la successiva nota del 9/7/2015 acquisita in pari data al n. 5754, con la quale l'Avv. Siciliano, a seguito di trattativa con l'Amministrazione Comunale, ha comunicato la disponibilità ad un accordo transattivo con la riduzione del 20% dell'imponibile;

L'Amministrazione Comunale, in seguito a quanto esposto in precedenza, prendeva contatti con l'interessato prospettando i termini della transazione, che prevede la liquidazione da parte del Comune della somma di totale di €uro 32.885,28, sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, in un'unica soluzione, a far data dalla sottoscrizione del presente atto;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro:

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto richiesto e quanto effettivamente pattuito.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivo.

Appurato pertanto sotto tale aspetto che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio.

Dato atto che il Comune procederà, all'atto della stipula della presente transazione, ad impegnare la relativa spesa sull'apposito capitolo nel bilancio 2015;

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Appurato, pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legalmente ad un accordo transattivo (Corte dei Conti Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Considerato, per tali ragioni che:

Le parti, al fine di dirimere definitivamente detta controversia, intendono stipulare tra loro un accordo di transazione facendosi reciproche concessioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del codice civile;

Tutti i componenti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966 c.c., comma 1, di avere la piena disponibilità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono terzi aventi diritto sui beni in contestazione.

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Il Comune di Montepaone, per tutti le causali espone, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell'art. 1965 del codice civile, si impegna a liquidare e pagare all'Avv. Felice Siciliano la somma totale di Euro 32.885,28, sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, in unica soluzione, a far data dalla sottoscrizione del presente atto;
- 3) L'Avv. Siciliano a saldo e stralcio, tacitazione di ogni diritto ed avere, accetta il pagamento da parte del Comune di Montepaone della somma onnicomprensiva di Euro 32.885,28, al lordo delle ritenute di legge;

4) I componenti infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità e all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per il Comune di Montepaone
IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'Interessato
(Avv. Felice Siciliano)
